

ATTO N. DD 5183

DEL 29/08/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1097

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: SP 460 del Gran Paradiso dal km. 45+044 al km. 45+152. Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Pratica n. 105782 - Smat S.p.a./DI VINCENZO DINO & C. S.p.A. – PNRR M2C4-I4.1-Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'acquedotto della Valle Orco (int. 3199) - Rif. APP_80/2022 – lotto A , nel territorio del Comune di Locana.)

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione tecnica (rif.to **PRATICA N. 105782**) alla Smat S.p.a. per i lavori di realizzazione dell'acquedotto della Valle Orco- Lotto A lungo la strada provinciale SP 460 del Gran Paradiso dal km. 45+044 al km. 45+152;
- lungo la SP 460 del Gran Paradiso dal km. 45+044 al km. 45+152 , il cantiere con regolamentazione del transito a senso unico alternato gestito con semafori si è concluso ed in attesa di ripristinare la barriera Guard-Rail sono stati posati New Jersey in cls con apposizione della segnaletica di cantiere e limite di velocità a 30 km./h.
- a tal fine la Ditta DVC S.p.a , con Mail in data 21/03/2024 ha comunicato lo smantellamento del cantiere a senso unico alternato e l'apposizione, in attesa del ripristino definitivo del guard rail , provvisoriamente a latere dei new jersey omologati ed opportunamente segnalati con lampeggianti luminosi e segnaletica di cantiere.
- In data 28/08/2024 ha richiesto una nuova ordinanza per il completamento delle lavorazioni a tutto il 20/12/2024;
- Committente: Smat S.p.a. con sede in Corso XI Febbraio 14 C.A.P. 10152 Torino
- Ditta appaltatrice: DI VINCENZO DINO & C. S.p.A. Via Aterno n. 108, San Giovanni Teatino (CH) Rif. Ing. Luca Grassino (cell. 335 6510498);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la segnalazione del cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h , lungo la SP 460 del Gran Paradiso dal km. 45+044 al km. 45+152 , in territorio del comune di Locana dal giorno 29/08/2024 al giorno 20/12/2024 di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopraccitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Giovanni GAVAZZI

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della SP 460 del Gran Paradiso dal km. 45+044 al km. 45+152 , in territorio del comune di Locana, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la segnalazione del cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h , dal giorno 29/08/2024 al giorno 20/12/2024 di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il Direttore dei Lavori è Ing. Ugo Fausone (cell. 348 9680708) c/o Risorse Idriche S.p.A. (Gruppo SMAT) –Corso XI Febbraio n. 14 – TORINO;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione incaricato è l'Ing. Ugo Fausone (cell. 348 9680708) c/o Risorse Idriche S.p.A. (Gruppo SMAT) –Corso XI Febbraio n. 14 – TORINO;
- il committente è Smat S.p.a. con sede in Corso XI Febbraio 14 C.A.P. 10152 Torino.
- la ditta appaltatrice dei lavori è l'Impresa DI VINCENZO DINO & C. S.p.A.Via Aterno n. 108, San Giovanni Teatino (CH) Rif. Ing. Luca Grassino (cell. 335 6510498);
- il Direttore Tecnico di cantiere reperibile 24 per su 24 è l'Ing. Matteo Cecchini (cell. 335 8115274)
- gli assistenti ai lavori Geom. Luca Tonelli (cell. 348 7778512)c/o Risorse Idriche S.p.A. (Gruppo SMAT)

– Corso XI Febbraio n. 14 – TORINO e Geom. Paolo Melotto (cell. 348 5324205)/c/o Risorse Idriche S.p.A. (Gruppo SMAT) – Corso XI Febbraio n. 14 – TORINO;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 29/08/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani